

TOBIN TAX

La “Legge di stabilità” per il 2013 (Legge 24 dicembre 2011, n. 228), all’articolo 1, commi 491 - 500, introduce un’imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce i trasferimenti di azioni, strumenti partecipativi e derivati, c.d. “Tobin tax”.

Le caratteristiche del nuovo prelievo e le modalità applicative che emergono dal testo definitivo approvato dal legislatore, ricordano la tassa sui contratti di borsa, abrogata solo alcuni anni fa.

L’imposta entrerà in vigore in tre diverse forme in modo scaglionato nel corso del 2013 e, dal momento che colpirà gli strumenti finanziari, si affianca alle già presenti imposte di bollo dovute per la detenzione degli stessi.

Imposta sulle azioni e sugli strumenti finanziari partecipativi

La norma in esame prevede l’applicazione di una imposta con aliquota dello 0,2%, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, alle transazioni concluse dal 1 marzo 2013 ed aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di:

- a) azioni, emesse da società residenti;
- b) strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’art. 2346 c.c., emessi da società residenti;
- c) titoli rappresentativi dei predetti strumenti, ovunque emessi.

L’imposta è ridotta alla metà (0,1%) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione e non è applicata qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gileoni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotti@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all’indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

L'imposta è calcolata sul valore della transazione intendendosi con ciò il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

Non sono soggette all'imposta le operazioni di emissione/annullamento titoli azionari e strumenti finanziari, di conversione in azioni di nuova emissione, di acquisizione temporanea di titoli, di trasferimenti, in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, di azioni emesse da società con capitalizzazione media nel novembre dell'anno precedente quello di trasferimento inferiore a 500 milioni di euro.

Sono esenti dall'imposta le operazioni che hanno come controparte Ue, BCE e altri enti od organismi internazionali; le transazioni tra società fra cui sussiste rapporto di controllo; le transazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili; le transazioni effettuate dai *market maker* nonché dagli enti di previdenza obbligatoria, fondi pensione e forme pensionistiche complementari ovvero dai soggetti che operano per conto di società emittenti al fine di favorire la liquidità.

La regola generale prevede che l'imposta sia dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e sia versata, entro il giorno 16 del mese successivo, da banche, società fiduciarie, imprese di investimento e altri soggetti che comunque intervengono. In mancanza di intermediari l'imposta sarà versata dal contribuente stesso.

Per il solo periodo d'imposta 2013 l'aliquota è fissata nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione) ed i versamenti dell'imposta dovuta sui trasferimenti effettuati fino alla data di pubblicazione del decreto di attuazione di cui al comma 500 sono dilazionati al sesto mese successivo a detta data.

Imposta sugli strumenti finanziari derivati

Il legislatore introduce anche un'imposta fissa (quantificata e determinata, con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, in apposita tabella allegata alla "Legge di stabilità") per le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni sui valori immobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi.

Anche in questo caso l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o simili sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a 1/5 anche tenuto conto dei valori che potranno essere fissati con decreto ministeriale.

A differenza di quanto previsto per le transazioni sulle azioni, l'imposta è dovuta da ciascuna delle parti contraenti e non si applica ai soggetti che si interpongono nell'operazione. I soggetti tenuti all'applicazione e al versamento dell'imposta sono gli stessi obbligati per le transazioni azionarie ed anche in questo caso trovano applicazione i medesimi casi di esenzione dall'imposta.

La decorrenza dell'imposta è fissata al 1 luglio 2013 e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione dell'operazione. Resta valida la dilazione dei primi versamenti previsti per l'anno 2013.

Imposta sulle c.d. “operazioni ad alta frequenza”

Con lo scopo di tassare le operazioni aventi finalità spiccatamente speculative il legislatore introduce un'imposta (con aliquota dello 0,02%) sulle negoziazioni “ad alta frequenza” (si tratta di decisioni con intervallo non superiore al mezzo secondo) aventi ad oggetto azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati.

L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale gli ordini sono eseguiti e si applica su quegli ordini cancellati e modificati che in una giornata di borsa superino una determinata soglia numerica rispetto agli ordini eseguiti.

Infine il legislatore prevede la indeducibilità della “Tobin tax” ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e preannuncia un decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della “Legge di stabilità” con il quale dovranno essere stabilite le modalità di applicazione dell'imposta.